



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **133** del 23/07/2019

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia dall'esercizio finanziario 2015, dell'art.73, comma D.Lgs 23 giugno 2011 n.118, così come novellato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n.126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art.73 del D.Lgs 23 giugno 2011, n.118:

*(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio delle Regioni)*

1. *Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:  
a) sentenze esecutive;  
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purchè il disavanzo derivi da fatti di gestione;  
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);  
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;  
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*
2. *Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
3. *Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*
4. *Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.*

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a), i debiti rivenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine dell'Autorità così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, ai fini dell'applicazione dell'art.73 D.Lgs 23 giugno 2011, n.118, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, tutti i titoli esecutivi ovvero i provvedimenti e gli altri atti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.

Tra i titoli esecutivi giudiziali e quelli stragiudiziali la giurisprudenza ha collocato un *tertium genus*: i titoli di formazione paragiudiziale, altrimenti definiti dalla dottrina di formazione amministrativa.

L'ordinanza-ingiunzione è un titolo esecutivo di formazione paragiudiziale, è immediatamente esecutiva e l'eventuale proposizione di un ricorso in opposizione, non sospenderebbe di per sé, l'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.73 del D.lgs n.118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica della posizione debitoria.

#### **DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DA REGOLARIZZARE**

**TOTALE € 10.000,00**

**Generalità del creditore:** Tesoreria provinciale dello Stato di Roma;

**Oggetto della spesa :** pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art.19, comma 3 del Codice della protezione dei dati personali, a seguito di ordinanza ingiunzione n.124 del 29.05.2019 esecutiva;

**Importo del debito fuori bilancio:** € 10.000,00;

**Relazione sulla formazione del debito:** il Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato una segnalazione presentata in data 26 novembre 2015 nella quale il segnalante lamentava un trattamento illecito di dati personali in ragione della pubblicazione nel BURP e sul portale web [www.sistemapuglia.it](http://www.sistemapuglia.it) dell'elenco dei nominativi dei partecipanti ad una selezione indetta anni prima dalla Regione unitamente ai codici fiscali attraverso i quali era possibile visionare in chiaro il CUD 2011 e 2012.

La Regione Puglia, invitata a fornire ogni informazione utile agli accertamenti del caso ha rappresentato le proprie ragioni con nota prot. AOO/175/1030 del 4 novembre 2016 e ha successivamente chiarito la sua posizione di titolare del trattamento e i rapporti intercorrenti con la Società InnovaPuglia S.p.A. con nota AOO/175/1283 del 4 ottobre 2017.

Il Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità, tuttavia, non ha ravvisato i presupposti normativi legittimanti l'attività della Regione e con nota prot.n.16075/102498 del 25 maggio 2018 ha trasmesso gli atti al Dipartimento Attività Ispettive, affinché valutasse i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art.162, comma 2-bis del Codice.

Con atto prot. n.18924/102498 del 22 giugno 2018 il Garante ha contestato alla Regione Puglia, quale titolare del trattamento, la violazione amministrativa prevista dall'art.162, comma 2-bis del Codice in relazione alla violazione dell'art.19, comma 3.

Con atto prot.n. AOO/175/1544 del 2 agosto 2018 la Regione ha presentato i propri scritti difensivi chiedendo l'audizione innanzi al Garante e l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.

L'Autorità Garante, sentite le parti, non ha tuttavia ritenuto le argomentazioni addotte idonee a determinare l'archiviazione del procedimento sanzionatorio e ha emesso nei confronti della Regione Puglia l'ordinanza n.124 del 29.05.2019 con la quale ha ingiunto alla medesima il pagamento della somma di euro 10.000,00 (diecimila) entro 30 giorni dalla notificazione, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi.

L'ordinanza ingiunzione è stata notificata alla Regione Puglia in data 21 giugno 2019.

In ragione di ciò, si propone di procedere al pagamento della sanzione comminata.

Per quanto sopra si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza-ingiunzione n.124 del 29.05.2019 del Garante per la Protezione dei dati personali per complessivi euro 10.000,00 (diecimila).

Al finanziamento della spesa complessiva di €10.000,00 si provvede mediante imputazione nel bilancio del corrente esercizio a:

**Missione 1**

**Programma 11,**

**Titolo 1.,**

**Macroaggregato 10.,**

**Piano dei Conti Capitolo 1.10.5.1,**

**Capitolo 1330. "Spese per pagamento sanzioni amministrative"**

Alla regolarizzazione del provvisorio di uscita del Tesoriere, vale a dire all'assunzione dell'impegno e contestuale liquidazione si provvederà con successiva determinazione della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici.

**La Dirigente della Sezione Affari  
Istituzionali e Giuridici**

Silvia Piemonte

**Il Segretario Generale  
della Presidenza G.R.**

Roberto Venneri

**Il Presidente**

Michela Emiliano

Legge regionale \_\_\_\_\_ 2019, n \_\_\_\_\_

**(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)**

**Art.1**

**(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)**

Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, è riconosciuto il debito fuori bilancio pari a euro 10.000,00 (diecimila) derivante dall'ordinanza-ingiunzione n.124 del 29.05.2019 del Garante per la Protezione dei dati personali, notificata alla regione Puglia in data 21.06.2019.

**Art.2**

**(Norma finanziaria)**

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1, si provvede mediante imputazione come segue:

**Missione 1**

**Programma 11,**

**Titolo 1.,**

**Macroaggregato 10.,**

**Piano dei Conti Capitolo 1.10.5.1,**

**Capitolo 1330.**

**Art.2**

**(Entrata in vigore)**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione